



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 188/04/CONS**

## **REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

**L'AUTORITA'**

NELLA sua riunione del Consiglio del 9 giugno 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, riguardante l'istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

VISTA la propria delibera n. 17/98 - *"Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 - *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'Organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

VISTO l'art. 32 della Costituzione - *"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"*;

VISTO l'art. 2043 del codice civile - *"Qualunque fatto colposo o doloso, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"*;

VISTA la legge 11 novembre 1975 n. 584 - *"Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporti pubblico"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 - *"Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di pubblici servizi"* ed, in particolare, l'art. 3, lettera d), che recita *"resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi regolamenti"*;

T-7





# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 399 dell'11 dicembre 1996 con la quale si stabilisce che il datore di lavoro deve tutelare i suoi dipendenti dal fumo passivo e che comunque il diritto di non inalare il fumo passivo viene sempre prima del diritto di fumare;

VISTA la circolare del Ministero della Sanità del 28 marzo 2001 n. 4 - "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 20;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51, comma 1;

VISTO il D.L.gs. 626/94 - "Attuazione delle Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CEE, 97/42/CEE, 98/24/CEE e 99/38/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATA la necessità di definire delle disposizioni sul divieto di fumo nei locali dell'Autorità;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali;

VISTA la proposta del Direttore del Servizio Risorse Umane e Finanziarie;

UDITA la relazione del Presidente;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1 (Principi)**

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, con il presente regolamento si impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti, in particolare, la legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modifiche ed integrazioni e la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995.
2. Il presente regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute del personale e di tutti gli utenti dell'Autorità, sancito in generale dall'art. 137 del Trattato di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione e dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni.
3. L'Autorità, inoltre, si avvale della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, in base alla quale "resta



51



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi regolamenti".

## Articolo 2

### *(Locali soggetti al divieto di fumo)*

1. E' stabilito il divieto assoluto di fumo nei seguenti locali:
  - le vie d'accesso (corridoi, scale, atri ed ingressi)
  - i corridoi;
  - le segreterie;
  - le sale di lettura aperte al pubblico;
  - le sale adibite a riunioni;
  - la sale d'attesa;
  - le sale destinate al bar e/o mensa;
  - i servizi igienici;
  - gli archivi e i depositi;
  - le stanze adibite a copia con fotocopiatrici;
  - gli ascensori e i montacarichi;
  - le auto di servizio e le autorimesse;
  - gli uffici aperti al pubblico, ovvero quelli nei quali la generalità degli amministrati e degli utenti acceda, senza formalità e senza particolari permessi negli orari stabiliti;
  - gli uffici o locali ove si realizzi una permanenza, anche breve, degli utenti per l'utilizzazione di un servizio ivi reso.
2. Il divieto di fumo è esteso anche nei luoghi di lavoro al chiuso destinati alla permanenza di più persone, qualora non siano in funzione impianti di ventilazione conformi ai requisiti impiantistici minimi per le zone dedicate ai fumatori, previsti dalle norme tecniche emanate dal Ministero della Salute o da organismi istituzionali.
3. Per i locali di cui al precedente comma, adibiti ad ambienti di lavoro con due o più persone, e che, pertanto, restano esclusi dal divieto, è assolutamente necessario tenere conto del diritto del personale dipendente non fumatore a sottrarsi agli effetti indotti dal fumo. In tale caso, bisogna tentare di individuare soluzioni organizzative che consentano di soddisfare le opposte esigenze dei dipendenti fumatori e non fumatori, nel rispetto delle necessità funzionali e di servizio, favorendo l'aggregazione del personale non fumatore negli stessi locali. Ove ciò non fosse possibile, vanno privilegiate le esigenze dei dipendenti non fumatori.
4. Nel locali di cui al presente articolo, sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura, nonché dei loro sostituti.

Tas





# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## Articolo 3

### (Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto)

1. Ai sensi dell'art. 4, lettera b) del decreto del P.C.M 14 dicembre 1995, il Direttore del Servizio Risorse Umane e Finanziarie, con propria determinazione, individua i funzionari preposti ed i loro sostituti all'applicazione del divieto sia per la sede di Napoli che per gli uffici di Roma. Gli incarichi sono attribuiti al personale dell'Autorità operativamente più presente nelle varie articolazioni della struttura.
2. I funzionari incaricati, in veste di pubblici ufficiali, hanno il compito di:
  - vigilare ovunque sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione immediata delle violazioni e redigere processo verbale nei confronti del trasgressore, secondo lo schema di cui all'*Allegato A*;
  - vigilare che nei locali sottoposti alla loro responsabilità siano chiaramente affisse le indicazioni concernenti il divieto di fumo.
3. Presupposto dell'accertata violazione è la corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile e nei luoghi dove vige il divieto (*Allegato B*).
4. Il Direttore del servizio Risorse Umane e Finanziarie, con propria determinazione, può in ogni momento, anche su richiesta dei Responsabili delle Unità organizzative, apportare modifiche ed integrazioni all'elenco dei funzionari preposti all'applicazione del divieto, individuando anche funzionari incaricati ad eventuali nuovi uffici.
5. Fino all'attuazione delle norme previste dal presente regolamento, la vigilanza sull'osservanza del divieto, la contestazione delle infrazioni e la verbalizzazione, viene effettuata dal responsabile dei singoli uffici.
6. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, i funzionari incaricati, possono chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri.

## Articolo 4

### (Sanzioni)

1. La sanzione amministrativa per i trasgressori è corrispondente alla somma di denaro da € 25,00 a € 250,00, così come stabilito dall'art. 7 della legge n. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 e dall'art. 10 della legge n. 689/1981, così come modificato dall'art. 96 del D. Lgs. 507/1999. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

FS





## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

2. La sanzione si applica:
  - a) nella misura minima se il pagamento viene effettuato entro i primi quindici giorni dell'accertamento dell'infrazione;
  - b) nella misura del doppio del minimo se il pagamento viene effettuato tra il 16° ed il 60° giorno dell'accertamento dell'infrazione;
  - c) nella misura massima se il pagamento viene effettuato dal 61° giorno in poi.
3. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00.
4. I dipendenti dell'Autorità che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 20, del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

### Articolo 5

#### *(Procedura di accertamento)*

1. In caso di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 3, procedono all'accertamento della violazione ed alla redazione in duplice copia del verbale (*Allegato B*). La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.
2. Dei due verbali di accertamento, uno è rilasciato al trasgressore, e l'altro assoggettato al protocollo e conservato in un fascicolo apposito agli atti dell'unità organizzativa.
3. Ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro 60 giorni dalla contestazione della violazione, il trasgressore può procedere al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta (un terzo del massimo o, nel caso di specie in quanto più favorevole, il doppio del minimo della sanzione prevista, ovvero € 50,00 o, nel caso in cui incorra l'aggravante di cui sopra, € 100,00) dandone comunicazione, mediante presentazione della ricevuta del versamento, al funzionario che ha accertato la violazione.
4. Il pagamento della sanzione potrà essere effettuato:
  - a) tramite versamento sul c/c postale intestato al servizio riscossione tributi, concessione di Napoli;
  - b) mediante versamento diretto al cassiere dell'Autorità.
5. I funzionari incaricati all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore, al corso il termine

75





## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

di 60 giorni di cui sopra ed un ulteriore periodo di 5 giorni per la trasmissione della ricevuta effettuata "via posta", hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura della provincia, così come previsto dall'art. 17 della legge 689/1981<sup>1</sup>. Una copia del rapporto va trasmessa al Servizio Risorse Umane e Finanziarie.

### **Articolo 6** *(Rapporti con la Prefettura)*

1. La materia in oggetto è sottoposta alla costante vigilanza della Prefettura della provincia, che annualmente richiede alle diverse amministrazioni i dati relativi alle infrazioni contestate: a tal fine è opportuno che i soggetti di cui all'art. 3, inviino mensilmente copia dei verbali di accertamento e contestazione al Servizio Risorse Umane e Finanziarie dell'Autorità.

### **Articolo 7** *(Norme finali)*

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.
2. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 9 giugno 2004.

**IL PRESIDENTE**  
Enzo Cheli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Alessandro Botto



<sup>1</sup> (Entro 10 giorni dalla data di contestazione il trasgressore può far pervenire al Prefetto scritti difensivi e può inoltre chiedere di essere sentito. Il Prefetto, quindi, con ordinanza motivata procede ad ingiungere il pagamento ovvero ad archiviare il procedimento dandone comunicazione all'organo che ha redatto il rapporto).



*Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni*

SEDE / UFFICIO DI..... il.....

**PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO  
DI ILLECITO AMMINISTRATIVO**

Processo verbale n.....

Al sensi dell'art.1 della legge n.584/75; della direttiva del P.C.M. del 14.12.1995 pubblicata sulla G.U. n.11 del 15.1.1996; della circolare del Ministero della Salute n.4 del 28.3.2001; dell'art.52 - comma 20 - della legge 28 dicembre 2001, n.448.

Il sottoscritto....., preposto alla vigilanza presso questa Sede sull'osservanza del divieto di fumo ed all'accertamento delle eventuali infrazioni, in data odierna

**HA ACCERTATO**

che il Sig./la Sig.ra.....nato/a a..... il.....e residente in.....(prov.).....Via/Piazza.....

**HA TRASGREDITO IL SUDETTO DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI NEI QUALI SI APPLICA IL DIVIETO STESSO, SECONDO LA DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 14.12.1995.**

perché.....

La violazione di cui sopra è stata/non è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza/di lattanti/di bambini fino a 12 anni,

Il trasgressore dichiara:.....

Copia della presente contestazione viene consegnata al trasgressore il quale, ai sensi dell'art.16 della legge n.689/81, è autorizzato ad effettuare il pagamento della sanzione:

- nella misura minima di 25 Euro se il pagamento viene effettuato entro i primi quindici giorni dall'accertamento dell'infrazione;
- nella misura del doppio del minimo, pari a 50 Euro se il pagamento viene effettuato tra il 16° ed il 60° giorno dall'accertamento dell'infrazione.;
- nella misura massima se il pagamento viene effettuato dal 61° giorno in poi.

Trascorsi inutilmente i suddetti termini il sottoscritto preposto presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'Organo competente come previsto dall'art.5, quinto comma, del Regolamento dell'Autorità che disciplina il divieto di fumo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione al funzionario che ha accertato la violazione presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.

Il funzionario incaricato alla vigilanza dell'osservanza del divieto di fumo

Per presa visione e ricevuta, il trasgressore:..... il.....

Firma..... (doc. identità.....)

Il pagamento della sanzione può essere effettuato:

- tramite versamento sul c/c postale intestato a servizio riscossione tributi - concessione di.....
- mediante versamento diretto al Cassiere dell'Autorità.

→

- 4 -





# VIETATO FUMARE



Ai sensi dell' art 1, L.584/75; decisione TAR Lazio 17/03/95;  
Ordinanza del Consiglio di Stato N° 687 del 14/05/05; D.P.C.M. 14/12/95

**PER I TRASGRESSORI È PREVISTA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA (L.28/12/2001 N.448)  
DA UN MINIMO DI EURO 25,00 AD UN MASSIMO DI EURO 250,00.**

Preposti all'accertamento delle violazioni al divieto di fumo per il

Dipartimento/ Servizio .....

Ufficio .....

TITOLARE

SONO:

SOSTITUITO

La presente copia è conforme all'originale  
composto complessivamente da numero ..... pagine  
progressivamente numerate da pag. .... a pag. ....  
M. 070

IL FUNZIONARIO  
Della Guardia